

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2016, n. 2137

(Contt. 1234/11/FO + 383/12/FO) Regione Puglia/ S.N. + Regione Puglia /D.F.M. — Tribunale Civile di Bari Sezione Lavoro — Accettazione proposte transattive e autorizzazione all'abbandono del giudizio.

L'Assessore al *Bilancio AA.GG., Contenzioso Amministrativo, Bilancio e Ragioneria, Finanze, Demanio e Patrimonio, Provveditorato ed Economato, Sport per tutti, Politiche giovanili e cittadinanza sociale*, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Pianificazione, Controllo e Affari Legali e confermata dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:

Premesso che,

1. Con distinti ricorsi ex art. 414 cpc, notificati alla Regione Puglia, i sigg.ri S.N. e D.F.M. (operai irrigui alle dipendenze dell'ente regionale rispettivamente dal 05.05.2006 e dal 03.01.2007 sino al 31.05.2010) instauravano i giudizi n. 3656/11 R.G., e 14477/11 R.G. dinanzi al Tribunale Civile di Bari Sezione Lavoro, al fine di chiedere il riconoscimento del formale inquadramento a fini giuridici nella qualifica superiore nonché la condanna dell'ente regionale al pagamento delle differenze retributive rivenienti dall'avvenuto espletamento di mansioni superiori;
2. I ricorrenti deducevano, infatti, di essere stati inquadrati formalmente come operai specializzati laddove, viceversa, in base alle mansioni in concreto svolte sin dalla data di assunzione in via continuativa, avrebbero avuto diritto alla qualifica di operai specializzati super, con relativa condanna dell'ente regionale a corrispondere le reclamate differenze retributive ed oneri accessori;
3. Si costituiva ritualmente la Regione Puglia, per il tramite del legale interno Avv. Isabella Fornelli, contestando le avverse pretese ed i giudizi venivano istruiti mediante l'assunzione di prove testimoniali;
4. Con note mail del 08.02.2016 e del 10.02.2016, ricevute dall'Avv. Fornelli (trasmessa alla Sezione Demanio e Patrimonio con nota prot. 2209 del 16.02.2016), il legale costituito dei ricorrenti Avv. Leonardo Goffredo manifestava la disponibilità dei suoi assistiti a transigere le controversie a fronte del riconoscimento del solo trattamento economico richiesto in ricorso ed un contributo alle spese processuali pari a € 1.250,00 oltre accessori, con rinuncia alla richiesta del formale inquadramento superiore a fini giuridici. Tanto al fine di addivenire ad una soluzione delle vicende più tempestiva rispetto ai tempi processuali;
5. Con nota n. 4808 dell'11.04.2016 la Sezione Demanio e Patrimonio comunicava al suddetto legale la disponibilità alla chiusura bonaria dei contenziosi di che trattasi, senza che ciò comportasse il riconoscimento di pretesa giuridica alcuna da parte dei ricorrenti, con corresponsione in favore dell'Avv. Goffredo delle spese processuali quantificate in € 1.000,00 oltre IVA e CAP;
6. Con successiva mail del 27.04.2016, il suddetto legale Avv. Goffredo, facendo seguito alla succitata nota dell'11.04.2016, precisava che i suoi assistiti erano disposti a transigere le controversie alle seguenti condizioni:
 - per il sig. S. N., mediante la corresponsione di € 3.054,50 per differenze retributive ed € 236,29 per tfr (periodo dal 05.05.2006 al 31.05.2010) nonché un contributo alle spese processuali pari a € 1.000,00 oltre accessori;
 - per il sig. D. F. M., mediante la corresponsione di € 2.607,00 per differenze retributive ed € 145,97 per tfr (periodo dal 03.01.2007 al 31.05.2010), nonché un contributo alle spese processuali pari a € 1.000,00 oltre accessori.

Precisava altresì che entrambi i ricorrenti rinunciavano alla richiesta di inquadramento superiore nonché agli accessori (interessi e rivalutazione) dovuti sul trattamento economico.

7. Con nota prot. n. 6061 del 04.05.2016, la Sezione Demanio e Patrimonio confermava l'intendimento di

addivenire alla definizione transattiva dei giudizi suindicati.

Tanto premesso, ritenuta

la suddetta transazione, conveniente e opportuna atteso che, in numerosi contenziosi analoghi, la Sezione Lavoro del Tribunale di Bari, se per un verso ha negato l'inquadramento giuridico a fini giuridici, per altro profilo ha riconosciuto che le mansioni di fatto espletate dai ricorrenti fossero riconducibili alla qualifica superiore di operaio specializzato super, condannando l'ente regionale al pagamento delle relative differenze retributive, per le quali sono stati successivamente instaurati separati giudizi di quantificazione, con ulteriori aggravii di spese.

Tenuto conto altresì che

analogamente a quanto accaduto in giudizi simili che hanno visto soccombere la Regione Puglia, i testi escussi hanno confermato che gli operai svolgessero anche l'attività di manutenzione ordinaria degli impianti irrigui cui erano addetti, circostanza ritenuta dai Giudici di volta in volta aditi decisiva ai fini del riconoscimento della superiorità delle mansioni svolte, posto che il Contratto Integrativo Provinciale di Bari, *illo tempore* adottato per la disciplina dei rapporti degli operai irrigui alle dipendenze dell'ente regionale, considerava tale mansione propria dell'operaio specializzato super.

Precisato che

- tale proposta risulta conveniente ed opportuna anche in considerazione della rinuncia agli accessori (interessi e rivalutazione monetaria) e del sostanziale dimezzamento delle spese processuali posto che, in base al D.M. 55/2014, per gli scaglioni di valore riferiti alle sorti capitali *supra* indicate, discenderebbe una condanna agli oneri processuali superiore a € 2.000,00 per ciascuna controversia, come peraltro è avvenuto nelle analoghe sentenze di condanna;

Tenuto conto,

che l'accettazione della proposta transattiva viene effettuata al solo fine di evitare l'alea del giudizio e senza che ciò comporti riconoscimento alcuno delle pretese dei ricorrenti e che la validità ed efficacia della presente transazione sono subordinate alla valutazione ed approvazione da parte della Giunta regionale, di talché, in ipotesi di diniego da parte di tale Organo, non sarà contestato alcun tipo di responsabilità a carico né del legale interno né dell'ente regionale.

Visto

inoltre, il parere favorevole (nota prot. 2209 del 16.02.2016) espresso dall'Avvocatura regionale ex L.R. n.18/2006 art. 4 c. 3 lett.c), in merito alla proposta transattiva formulata, ritenuta conveniente e opportuna.

Tutto quanto premesso e considerato

si propone alla Giunta Regionale di accettare la proposta transattiva dinanzi formulata nei termini e condizioni di cui sopra, tesa alla definizione a saldo e stralcio delle controversie pendenti dinanzi il Tribunale di Bari Sezione Lavoro ed iscritte ai nn. 3656/11 e 14477/11 R.G e ai conseguenti impegni, liquidazione e pagamenti delle relative somme nonché di autorizzare l'abbandono dei giudizi innanzi indicati (Contt. 1234/11/FO + 383/12/FO).

COPERTURA FINANZIARIA

La spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata complessivamente in € **9.443,23** trova la seguente copertura finanziaria:

- € **6.524,99** a titolo di sorte capitale (diff. retr., quota TFR, IRAP) con imputazione alla Missione 9 Programma 4 Titolo 1 capitolo n. 131091 *'Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per*

transazioni giudiziali e sentenze L.r. 15/94 — oneri da contenzioso' C.R.A. 26.5" in favore dei sigg.ri S. D. e D.F.M. —

- € 2.918,24 a titolo di spese legali (compresi accessori di legge) da imputare al capitolo 1317 "oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali", in favore del difensore, avv. Leonardo Goffredo.

Dare mandato al Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio di procedere con proprio Atto, nel corrente esercizio finanziario, all'impegno e contestuale liquidazione della predetta somma di € 9.443,23, da corrispondere, a saldo e stralcio delle sopra indicate controversie pendenti dinanzi al Tribunale Civile di Bari Sezione Lavoro ed iscritte ai nn. 3656/11 e 14477/11 R.G. (Contt. 1234/11/FO + 383/12/FO) in favore dei sigg.ri S. N. e D.F.M. per la sorte capitale e del suo legale Avv. Leonardo Goffredo, presso il cui studio in Bari, via Abate Gimma, 34/A hanno eletto domicilio.

Dare atto che la predetta spesa corrente è autorizzata, ai sensi della D.G.R. n. 668/16 — Allegato A.

L'Assessore al *Bilancio AA.GG., Contenzioso Amministrativo, Bilancio e Ragioneria, Finanze, Demanio e Patrimonio, Provveditorato ed Economato, Sport per tutti, Politiche giovanili e cittadinanza sociale*, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi in materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. K) della l.r. n.7/97, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- udita la proposta dell'Assessore al *Bilancio, AA.GG., Contenzioso Amministrativo, Bilancio e Ragioneria, Finanze, Demanio e Patrimonio, Provveditorato ed Economato, Sport per tutti, Politiche giovanili e cittadinanza sociale*, avv. Raffaele Piemontese;
- viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio e della Dirigente del competente Servizio Pianificazione, Controllo e Affari Legali;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- **di approvare** le premesse esplicitate in narrativa che qui si intendono espressamente richiamate;
- **di accettare** le proposte transattive formulate dall'Avv. Leonardo Goffredo nei termini e condizioni di cui in narrativa, ritenendole opportune e convenienti per l'Amministrazione regionale;
- **di autorizzare** l'abbandono dei giudizi nn. 3656/11 e 14477/2011 R.G. innanzi indicati (contt. 1234/11/FO + 383/12/FO).
- **di dare incarico** al Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio di adottare i consequenziali provvedimenti di competenza, ivi compreso l'impegno, la liquidazione e il pagamento delle correlative somme nei confronti dei sigg.ri S. N. e D.F.M. a titolo di sorte capitale nonché del legale costituito avv. Leonardo Goffredo, a titolo di spese legali nei termini indicati negli accordi transattivi descritti;
- **di notificare** il presente provvedimento all'Avvocatura regionale e, segnatamente, all'avv. Isabella Fornelli, al fine dei consequenziali adempimenti processuali;

- **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P..

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano